COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno

***Partita IVA**: 0054019 065 9*

N.ro Albo **167**

Del **27-02-2020**

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO-URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

n. 29 data 27-02-2020

OGGETTO: Procedura Negoziata per l'affidamento dei lavori di Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del Mulino, di proprietà comunale, ubicato nel comprensorio comunale di Laviano alla località Vallone, da destinare a Info Point e museo dell'acqua" (CUP: H61B17000190003; CIG: 8027156AAD) del Comune di Laviano (SA).

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Giuseppe Molinaro

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, ed articolo 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si ATTESTA la regolarità contabile in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ed alla copertura della spesa.

Laviano, **27-02-2020**

Il Responsabile dell'Area Contabile
(F.to Dott. Luigi BUONO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell'8 aprile 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione relativo agli esercizi finanziari 2019 - 2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 16 luglio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione dell'esercizio finanziario 2019 - 2021;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato modificato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente con diverso modello organizzativo generale che ha ridistribuito le competenze in cinque aree;

VISTO il decreto Protocollo n. 2302 dell'11 aprile 2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000, con il quale viene approvato il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare gli articoli 107, 109 - comma 2, 153 - comma 5, 183, 191 e 192, nonché l'articolo 147-bis;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 26 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019 – 2021, l'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 ed il programma biennale degli acquisti forniture e servizi 2019 – 2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 24 ottobre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (aggiornato al D. Lgs. 56/2017 – decreto correttivo);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020 - 2022".

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, ad oggetto "acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committenza";

PREMESSO CHE:

le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe Molinaro già responsabile dell'area tecnica urbanistica e lavori pubblici del comune di Laviano (SA);

VISTO l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori per la "ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del mulino, di proprietà comunale, ubicato nel comprensorio comunale di Laviano alla località Vallone, da destinare a Info Point e museo dell'acqua" del comune di Laviano (SA);

la scelta del contraente sarà fatta mediante **PROCEDURA NEGOZIATA (articolo 36 comma 2 lett. b)**, con il criterio **Minor prezzo** ai sensi dell'articolo 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016;

in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

VISTO la manifestazione di interesse, la Lettera di invito ed i relativi allegati;

VISTA:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 18 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto di **APPROVARE** il progetto esecutivo per la "Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del Mulino, di proprietà comunale, ubicato nel comprensorio comunale di Laviano alla località Vallone, da destinare a Info Point e museo dell'acqua" (CUP: H61B17000190003), così come redatto dall'ing. Lucia Rossi, giusto protocollo di intesa del 10 agosto 2017 sottoscritto tra il Comune di Laviano e l'Ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro – Monti Eremita – Marzano, per l'importo complessivo di € 199.976,44;
- la deliberazione giuntale n. 63 del 18 agosto 2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato evidenziato che, per il finanziamento dell'anzidetto intervento, il Comune di Laviano partecipa al P.S.R. 2014 – 2020 – bando della misura 7: "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" – articolo 20 del Reg. UE 1305/2013:
  Sottomisura 7.5: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricettive, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala;
  Tipologia 7.5.1: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 26 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019 – 2021, l'elenco annuale dei lavori pubblici 2019 ed il programma biennale degli acquisti forniture e servizi 2019 – 2020; detta programmazione prevede, per l'anno 2019, la realizzazione degli interventi di che trattasi;

EVIDENZIATO CHE

- con D.R.D. n. 9 del 13 giugno 2017 e s mm.ii. è stato approvato il bando della Tipologia di intervento 7.5.1 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, pubblicato sul BURC n. 49 del 19 giugno 2017;
- il Comune di Laviano, ha presentato domanda di sostegno identificata con "BARCODE 54250429708" rilasciata nei termini consentiti dal bando, con la quale veniva chiesto un contributo di € 199.976,44, a valere sulla tipologia di intervento 7.5.1 del P.S.R. 2014 – 2020;
- il Comune di Laviano ha presentato domanda di rettifica avente "**BARCODE 84250059304**" che ha modificato la domanda iniziale;
- con istruttoria positiva della domanda di sostegno, innanzi identificata, è stato determinato un contributo ammissibile di € 199.976,44, pari al 100% della spesa;
- la Giunta Regionale della Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno U.O.D. 500714, con decisione individuale di Concessione dell'Aiuto, notificata a questo ente in data 24 aprile 2019 – protocollo n. 2548, ha disposto, tra l'altro, di concedere al Comune di Laviano il contributo di € 199.976,44 pari al 100% della spesa ammessa di € 199.976,44 per la realizzazione dell'intervento di cui alla domanda identificata con "**BARCODE 84250059304**";

RICHIAMATO:

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.gs. 19 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale all'articolo 192 – "Determinazioni a Contrarre e relative procedure" – prevede che *"… prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte* ";

- l'articolo 31, comma 1, dell'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 dispone, tra l'altro, che: "… *Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. …";*

- l'articolo 32, comma 2, dell'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D. L.vo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che: *"… Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. …*";

- la deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 13 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge, così come confermata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23 dicembre 2013 con la quale questo ente ha aderito all'associazione ASMEL e relativo accordo consortile in ordine alle modalità operative di funzionamento della "Centrale di committenza" per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33 comma 3-bis del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. per il tramite della piattaforma "ASMECOMM";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, ad oggetto "acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committenza";

- la propria determinazione n. 85 del 13 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata indetta una gara d'appalto per la "Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del Mulino, di proprietà comunale, ubicato nel comprensorio comunale di Laviano alla località Vallone, da destinare a Info Point e museo dell'acqua" (CUP: H61B17000190003) del Comune di Laviano (SA), da aggiudicarsi con procedura negoziata con il **criterio Minor prezzo** ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del D. L.vo n. 50/2016 e s m.i. e secondo quanto indicato negli Atti di Gara e quindi con procedura interamente telematica, ai sensi dell'articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s m.i. le cui attività le cui attività di gara ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 sono assegnate alla centrale di committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. così come pure i relativi servizi di committenza di cui agli articoli 37 e 39 del D. Lgs. n. 50/2016, inerenti all'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM;

- la propria determinazione n. 1 del 7 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, tra l'altro, veniva disposto di **APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, i verbali di gara, richiamati in premessa, relativi alla procedura di gara indetta per la realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione e l'adeguamento funzionale del Mulino, di proprietà comunale, ubicato nel comprensorio comunale di Laviano alla località Vallone, da destinare a Info Point e museo dell'acqua" (CUP: **H61B17000190003**; CIG: **8027156AAD**) del Comune di Laviano (SA) e di **AGGIUDICARE**, conseguentemente, in favore del Consorzio CON. AR. ED. Consorzio Artigiani Edili con sede in Napoli alla Via Broggia n. 18, il contratto di appalto per

l'importo complessivo di **€ 94.406,65**, oltre IVA ai sensi di legge, già comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

EVIDENZIATO CHE:

a seguito delle ulteriori verifiche condotte dall'ufficio e prima della sottoscrizione del contratto si è appurato che, in fase di generazione del C.I.G. sulla piattaforma Simog dell'ANAC, è stato digitato, per mero errore materiale, quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso € 11.365,110 anziché l'importo corretto ammontante ad **€ 10.328,07** fermo restando, ovviamente, l'importo complessivo dell'appalto determinato in **€ 134.756,40**; per il meccanismo di detta piattaforma che richiede la digitalizzazione dell'importo complessivo da porre a base di gara scorporando, automaticamente, l'importo digitato per la sicurezza ha fatto sì che l'importo soggetto a ribasso (determinato automaticamente dalla piattaforma) fosse pari ad € 123.401,29 anziché, correttamente, **€ 124.428,33**;

l'incidenza della manodopera indicata dal disciplinare di gara allegato alla lettera di invito (€ 50.279,77) è quello determinato con la **Tavola R9**, rubricata come "*Stima incidenza manodopera*", facente parte del progetto esecutivo e posto a base di gara ed in pubblicazione, come pure i restanti elaborati, e quindi unici per tutti i partecipanti;

detto importo, in linea con i dati contenuti dal CIG generato è stato erroneamente traslato, sia sulla manifestazione di interesse pubblicata che dalla lettera di invito, con relativo disciplinare di gara, inviata a tutti gli O.E. invitati alla procedura indetta; detti parametri economici, così come riportati dagli atti di indizione della gara, sono stati acquisiti sulla piattaforma digitale della centrale di committenza che ha generato un meccanismo perverso automatizzato del quale, una volta inseriti, non ci si è mai ravveduti per l'intero iter di gestione della procedura in merito alla correttezza e coerenza dei dati inizialmente digitati;

l'importo "**corretto**" è riportato ed indicato su da tutti gli elaborati contabili e descrittivi, componenti il progetto esecutivo posto a base della procedura indetta; si rende opportuno richiamare, seppur superfluo, i contenuti del comma 14-bis dell'articolo 32 del vigente codice degli appalti il quale sancisce che "… **I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.** …";

la progettazione esecutiva è pubblicata, stabilmente, sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Atti on-line – Avvisi ed Esiti di Gara" (link: http://www.comune.laviano.sa.it/index.php?action=index&p=366) nonché inserito nella procedura gestita telematicamente dalla centrale di committenza ASMECOMM; detti elaborati sono stati resi liberamente accessibili, scaricabili e consultabili da parte di tutti gli O.E. che hanno partecipato alla procedura di gara stessa, come atti di gara;

la discordanza dell'importo riportato dalla lettera di invito e quello del progetto esecutivo posto a base di procedura non è stato rilevato da nessuno degli operatori economici partecipanti alla procedura stessa seppur veniva a loro richiesto, con la compilazione dell'allegato F della lettera di invito, l'esplicita attestazione di "… **aver effettuato …….. il sopralluogo presso i luoghi oggetto del servizio di appalto e precisamente, di aver preso visione delle caratteristiche degli stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e sulla determinazione del prezzo e di aver preso altresì conoscenza, di tutti gli elementi necessari per la predisposizione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta stessa.** …" nonché **DALL'ALLEGATO A**, al **punto l**), veniva richiesta, esplicitamente, la seguente dichiarazione "… **di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico, la lettera di invito ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute.** …" come pure a punto **q**) il quale prevedeva nel testo della dichiarazione che, l'O.E., ATTESTASSE "… **di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata**. ..." ed al successivo punto **s**) con il quale, l'O.E. partecipante ha DICHIARATO di "… **aver tenuto conto**

delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. …";

le dichiarazioni ed attestazioni richieste dall'allegato "**A**" della lettera di invito come pure l'attestazione di cui all'allegato "**F**" sono state rese e sottoscritte liberamente da tutti gli O.E. che hanno prodotto una loro offerta economica con il solo elemento del ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso indicato dagli atti di gara (€ 123.401,29) anziché sull'importo corretto di **€ 124.428,33**;

la procedura di gara si è sviluppata sulla base della progettazione esecutiva la cui procedura è stata indetta ai sensi dell'articolo 36, comma 2 – lettera b) ed articolo 63, comma 6, del codice con aggiudicazione secondo il criterio del solo prezzo previo ribasso percentuale sull'importo, assoggettato a ribasso con scorporo degli Oneri di Sicurezza, così come riportato dalla lettera di invito e dai relativi allegati formanti il procedimento unico teso all'aggiudicazione del contratto ivi compreso il progetto esecutivo;

tale erronea ed incoerente indicazione non è stata rilevata, né in fase di pubblicazione che nelle sedute pubbliche tenutesi per l'espletamento della procedura di gara, né dalla Stazione Appaltante e tantomeno da nessun degli Operatori Economici partecipanti alla procedura negoziata indetta i quali hanno prodotto, in conformità alla lettera di invito, la propria offerta economica secondo le modalità e forme riportate dalla piattaforma telematica della centrale di Committenza ASMECOMM nonché del disciplinare di gara;

CONSIDERATO CHE:

il computo metrico posto a disposizione di tutti i concorrenti riportava, esplicitamente, l'ammontare complessivo dell'appalto indicava anche gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificandoli in € 10.328,07 e quindi, ove esaminato, facilmente raffrontabile con quanto riportato dalla lettera di invito e dai relativi allegati formanti l'oggetto del contratto a stipularsi e desumere, quindi, da qui la palese ed erronea discordanza riportata tra gli atti di gara e la progettazione posta a base della procedura e nelle disponibilità di tutti i partecipanti (documentazione digitale su piattaforma);

ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, per la parte ancora vigente, indica, alla lettera g), il "computo metrico" tra gli elaborati che costituiscono il **progetto esecutivo** dell'opera il quale a sua volta costituisce l'oggetto del contratto di appalto e, quindi, la prestazione dedotta nell'obbligazione assunta dall'appaltatore; in particolare, il computo metrico, in quanto specifica dettagliata dei lavori da eseguirsi, con determinazione ed elencazione della quantità, qualità e prezzi, **si configura quale "indispensabile" strumento di raffronto unitario e parametro soggettivo di una valida verifica di congruità dell'offerta** ed è, pertanto, inserito (come nel caso di specie) tra gli elaborati contenuti nel disciplinare di gara, che costituisce parte integrante della lettera di invito (vedi allegato A);

la centralità del computo metrico si evince anche dal fatto che deve essere posto in visione dei partecipanti nei casi di aggiudicazione al **prezzo più basso** (*cfr*: deliberazione ANAC n. 78 del 2004) nonché della esplicita previsione legislativa che lo rilega come elemento integrante del contratto;

con specifico riguardo all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori per contratti da stipulare a "misura" è indubbio che l'O.E. prima della formulazione dell'offerta ha l'obbligo di esaminare gli elaborati progettuali comprendenti anche il computo metrico a maggior ragione dal fatto che, **l'allegato A della lettera di invito**, prevedeva esplicitamente al punto **l**) la dichiarazione, che il concorrente doveva rendere obbligatoriamente, di "*aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico, la lettera di invito ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute";*

dalle suesposte considerazioni discende che il computo metrico ha una pregnante valenza, prevalente rispetto all'importo indicato dalla lettera di invito e da assoggettare a ribasso. Con la conseguenza che in caso di divergenza tra il contenuto del computo metrico e quelli presenti nella lettera di invito, prevalgono le indicazioni contenute nel computo metrico;

nel caso di specie, bisogna altresì considerare che l'errore nel quale sono incorsi tutti gli operatori economici partecipanti, come pure l'aggiudicatario, è stato determinato da una errata indicazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso da parte della Stazione Appaltante nella compilazione, dapprima, della richiesta del C.I.G. sulla piattaforma SIMOG e di conseguenza durante la fase di costruzione della gara sulla piattaforma telematica a cui la stessa è aderente, nella fase di pubblicazione della manifestazione di interesse pubblicata e, conseguentemente, nella fase di stesura della lettera di invito fatta recapitare, in via telematica, a tutti gli operatori economici invitati. Tutte le imprese partecipanti, compresa l'aggiudicataria, hanno calcolato il ribasso con le stesse **erronee** modalità;

si pone, quindi, un problema di tutela dell'affidamento della buona fede degli operatori economici partecipanti alla gara di appalto e di contemperamento di questa esigenza con la tutela della *par condicio*, principio cardine in materia di appalti pubblici;

invero è che, l'applicazione dei principi di tutela dell'affidamento e di correttezza dell'azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede che informa l'azione amministrativa nel suo complesso, impedisce che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante con la comminatoria dell'esclusione dalla procedura (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6190/2006), salvaguardando così l'ammissibilità delle offerte e consentendo la maggiore partecipazione di offerenti, attesa la duplice necessità di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale.

Al contempo, però, l'esigenza di garantire *la par condicio* dei concorrenti impone di considerare che tutte le imprese partecipanti hanno formulato correttamente le loro offerte economiche quindi con l'utilizzo dell'erroneo parametro comunicato dalla S.A.; principio questo ampiamente rispettato.

Oltre a quanto appena considerato va fatto rilevare, tra l'altro, che l'articolo 5 della D.I.C.A., trasmessa a mezzo PEC il 24 aprile 2019 (valida anche come data di notifica), stabilisce che "la concessione del beneficio è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, della tempistica di avvio, attuazione e ultimazione delle operazioni. Il Beneficiario deve completare l'intervento (per completamento si intende l'effettiva chiusura di ogni attività e completamento dei pagamenti attinenti sia i lavori, che ai servizi, che alle forniture), entro **12 mesi dalla data di notifica** di consegna del presente provvedimento (24 aprile 2019). …";

che l'indizione di una nuova procedura di gara non consentirebbe all'ente di rispettare la tempistica di attuazione e completamento stabilita con la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) PSR Campania 2014 – 2020 – Misura 7 – Tipologia di intervento: 7.5.1 concessa a questo ente e notificata come innanzi esplicitato; di tale necessità anche l'attuale Codice degli Appalti da priorità in quanto, al comma 8 dell'articolo 32, prevede tra le motivazioni per la consegna anticipata del contratto oltre alla determinazione di un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare ivi compresa **la perdita di finanziamenti comunitari**.

EVIDENZIATO CHE anche a seguito della rideterminazione del corretto importo di aggiudicazione, determinato secondo i ribassi percentuali offerti in sede di gara, si giunge alla individuazione dello stesso operatore economico essendo, l'importo stesso, incidente sul solo ammontare del contratto e non già sulla graduatoria finale stilata. In quanto, detta graduatoria, è stata determinata in funzione dei ribassi percentuali offerti dai singoli O.E. partecipanti e non già sull'importo posto a base di gara; anche se fosse stato così la graduatoria non avrebbe subito ugualmente alcuna modifica in quanto si tratta di un mero calcolo matematico da traslare dall'importo erroneamente indicato dalla S.A. (€ 123.401,29) a quello reale di **€ 124.428,33**;

EVIDENZIATO ancora che i termini di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice sono scaduti il **12 febbraio 2020** (*cfr.: articolo 76, comma 5 del Codice*) e che avverso la procedura stessa non sono state proposte osservazioni nel merito da parte di nessun operatore economico offerente e tantomeno avvisi di rettifica di nessun genere in merito all'importo di aggiudicazione;

RITENUTO, pertanto, dover rettificare per le motivazioni innanzi addotte il solo importo di aggiudicazione ma non la graduatoria di aggiudicazione finale stilata in sede di proposta di aggiudicazione operata con il verbale di gara n. 7 del 19 dicembre 2019 ed approvato la richiamata determinazione n. 1 del 7 gennaio 2020 e con ciò il solo importo di aggiudicazione quantificato al punto 2 della medesima determinazione;

PRESO ATTO del parere **n. 228** del **9 ottobre 2008** con il quale il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione si è espressa in merito ad un fatto analogo ed in presenza di un errore formale riportato durante la stesura degli atti di gara da parte di una Stazione Appaltante nonché di quanto disposto dal comma 14-bis dell'articolo 32 di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 e s m.i.;

DATO ATTO che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (Legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013), non sussistono situazioni di conflitto di interessi, limitative o preclusive delle funzioni inerenti al procedimento in argomento o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile e del settore che adotta l'atto;

PRECISATO che sul presente provvedimento il responsabile del settore finanziario ha apposto, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, ed articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il visto "di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa";

VISTO:
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s m.i.;
- la propria determinazione n. 1 del 7 gennaio 2020 esecutiva ai sensi di legge;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 3 della legge n. 136/2010 che prevede la richiesta del C.I.G. anche in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici;
- l'articolo 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s m.i. recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 18 marzo 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, questo ente, ha approvato lo statuto di ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. scaturente dall'evoluzione normativa appena richiamata ed avente ad oggetto "acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL CONSORTILE A.R.L. per adesione centrale di committenza";
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s m.i. in merito ai procedimenti amministrativi;
- l'iter procedurale condotto per la verifica ed aggiudicazione degli interventi in argomento;

RISCONTRATA la propria competenza,

D E T E R M I N A

1. che le situazioni analizzate e le motivazioni evidenziate, nessuna esclusa, riportate in premessa formano parte integrante del presente atto ivi comprese le maggiori precisazioni rispetto alla determina a contrarre di indizione della procedura che qui sono da intendersi prevalenti rispetto, alle eventuali discordanze dovute ad errori formali – refusi di stampa e/o maggiori precisazioni ed approfondimenti rispetto a quanto da essa (determina a contrarre) riportato;

2. di **DARE ATTO** che la procedura negoziata condotta garantisce ampiamente il rispetto dei principi della *par condicio* in quanto tutti gli O.E. partecipanti hanno formulato le proprie offerte economiche previo utilizzo del medesimo ed erroneo parametro (prezzo soggetto a ribasso esclusi gli oneri di sicurezza) comunicato dalla Stazione Appaltante e che la riformulazione della

graduatoria, a seguito del ricalcolo con l'utilizzo dei parametri corretti, **non modifica l'esito finale della procedura stessa** in quanto, l'errore materiale nel quale si è incorso, incide solo sul prezzo complessivo del contratto a stipularsi e non su elementi essenziali dell'offerta economica essendo, i costi della manodopera indicati dalla lettera di invito esattamente quelli determinati con la Tavola R9, rubricata come "Stima incidenza manodopera", come pure tutti gli altri elementi essenziali per la valutazione globale del progetto esecutivo, e posto in visione e quindi unico per tutti i concorrenti; tutti gli O.E. partecipanti, pertanto, hanno formulato la propria offerta economica in sulla scorta degli elementi progettuali forniti dall'ente e che, l'errore materiale commesso dall'Ente, è capace di incidere solo sull'ammontare complessivo del contratto a stipularsi e non già su elementi non conosciuti o noti, all'atto della formulazione dell'offerta economica, a tutti i partecipanti alla procedura indetta;

3. di **DARE ATTO** ancora che la perdita del finanziamento comunitario concesso a questo ente costituisce **grave danno all'interesse pubblico** al quale l'opera è destinata;

4. di **RETTIFICARE**, per le motivazioni innanzi esposte, il punto 2) della richiamata determinazione n. 1 adottata il 7 gennaio 2020 nel senso che l'importo complessivo di aggiudicazione è pari ad **€ 94.070,82** di cui € 10.328,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA ai sensi di legge e non già **€ 94.406,65**, di cui € 11.365,11 per oneri di sicurezza non assoggettati al ribasso di gara e, quindi, trasmette, a mezzo PEC, il presente atto, per opportuna conoscenza, all'O.E. aggiudicatario;

5. di **DARE ATTO**, infine, che i termini di cui all'articolo 32, comma 9, del Codice di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 e s m.i. sono scaduti il **12 febbraio u.s**. decorrenti dalla data di notifica della PEC, inoltrata dalla Centrale di Committenza, in merito all'intervenuta aggiudicazione della procedura in argomento;

6. di **RETTIFICARE** di conseguenza, previa pubblicazione di esplicito appendice riportante il solo importo di aggiudicazione rideterminato, con la presente determinazione, e con ciò richiede all'ANAC la rettifica dell'importo "soggetto a ribasso" riportato dal CIG: **8027156AAD** ivi compreso le ulteriori e necessarie rettifiche del caso sul sistema di monitoraggio AVCPass in ordine agli importi in essa inseriti nonché sulla piattaforma M.O.P. gestita dal MEF per il tramite del sistema C.U.P.;

7. di **DARE** pubblicità alla procedura di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, ed al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante e della centrale di committenza;

8. di **PROVVEDERE**, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di **DARE ATTO** che la sottoscrizione del contratto è soggetto al termine dilatorio dei 35 giorni, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 e s m.i.;

10. di **PROVVEDERE** alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato articolo 29 del d.lgs. 50/2015;

11. di **PRENDERE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi dell'articolo 153, comma 5, del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267) del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e la regolarità contabile.

12. di **TRASMETTERE** la presente determinazione, comportando giustificativi di spesa, al Responsabile dell'Area Contabile per gli adempimenti necessari di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Responsabile Unico del Procedimento	Il Responsabile dell'AREA TECNICO-URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI
F.to	F.to Geom. Giuseppe Molinaro

Documento privo di firma in quanto gestito in formato digitale (Art. 3 – D. Lgs. n. 39/1993)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, l'avanti estesa determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, il 27-02-2020 ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (*art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).*

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Geom. Giuseppe Molinaro

* *

SI EVIDENZIA CHE:

1. che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del comune per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 27-02-2020 al 13-03-2020 (art. 124 – 1° c. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267).

2. che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 27-02-2020 (art. 147bis – 1° c. ed art. 153 – 5° c. – D. Lgs. 18.08.2000, n° 267).

Laviano, lì 27-02-2020

È copia conforme all'originale.

Laviano, lì _____	**Il Responsabile dell'AREA TECNICO-URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI** **Geom. Giuseppe Molinaro**

Documento privo di firma in quanto gestito in formato digitale (Art. 3 – D. Lgs. n. 39/1993).